



Comune di SAN TAMMARO

provincia di Caserta

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI SPAZI A VERDE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. ¹⁷ ~~000~~ del ^{30/11/2013} ~~00.00.0000~~

ART. 1 – FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale consapevole che il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di bene comune da tutelare, e che le sue molteplici funzioni (climatiche, ecologiche, sociali e urbanistiche) garantiscono il miglioramento della qualità della vita, con il presente regolamento intende pianificare l'affidamento di aree e spazi verdi di proprietà pubblica a cittadini, condomini, imprese, associazioni e altri soggetti privati o pubblici che vi abbiano interesse, come meglio indicati nel successivo art. 4 (soggetti affidatari), al fine di mantenere, conservare e migliorare le aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riqualificare a verde, aree con relativa manutenzione, secondo le destinazioni urbanistiche vigenti.
2. L'area a verde mantiene le funzioni a uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. L'Amministrazione Comunale si avvarrà per quanto concerne l'applicazione del regolamento dei propri organi tecnici ed amministrativi.
3. L'affidamento degli spazi a verde è di competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale (UTC).

ART. 2 – OGGETTO E DISCIPLINA

1. L'affidamento delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati all'art. 4, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'affidamento avverrà con apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "*Convenzione di affidamento*" con cui i soggetti che ne fanno richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
3. L'area a verde mantiene funzioni e destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. È vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
6. L'affidamento dell'area a verde non potrà in alcun caso comportare inibizioni o limitazioni dell'uso dell'area da parte del pubblico.

ART. 3 – AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'affidamento per spazi a verde pubblico si intendono le aree di proprietà comunale destinate a verde:
 - Aiuole; Giardini; Fioriere e aiuole mobili destinate all'arredo urbano; Rotatorie e Spartitraffico; Aree a verde di pertinenza dei Plessi Scolastici; Altri spazi a verde.
2. L'elenco delle aree a verde pubblico disponibili per l'affidamento in termini di sola manutenzione e quelle da riqualificare, sarà pubblicato unitamente al presente regolamento all'albo pretorio on line del Comune.
3. Gli elenchi di cui al precedente c. 2 non sono tassativi, pertanto il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde rientranti tra le tipologie indicate al c. 1, di proprietà del Comune ma non comprese nei suddetti elenchi. Tali richieste saranno valutate dall'UTC.

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati a:
 - a. Cittadini residenti, singoli o costituiti in forma associata (associazioni, circoli, comitati, condomini);
 - b. Organizzazioni di volontariato;
 - c. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
 - d. Soggetti giuridici e operatori commerciali;
 - e. Istituzioni ed enti pubblici;
2. I soggetti diversi dai singoli cittadini, per ottenere l'affidamento, devono indicare un proprio referente.

ART. 5 – INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

1. Manutenzione ordinaria e cura (tutela igienica, pulizia e conferimento R.S.U., sfalcio periodico dei prati e conferimento di rifiuti organici, lavorazione del terreno e concimazioni, semina prati), da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde.
2. Riqualficazione, cioè nuova progettazione dell'area con piantagione di piante, fiori, alberi, arbusti, siepi e semina prati, inserimento di nuovi arredi urbani, tutto nel rispetto della normativa vigente, previo parere positivo dell'UTC.

ART. 6 – RICHIESTA DI AFFIDAMENTO

1. La richiesta di affidamento deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, anche a mezzo pec, indirizzata all'UTC, secondo lo schema "Richiesta di affidamento", in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente.
2. Per richieste di intervento ordinario (art. 5, c. 1), il responsabile dell'UTC, predispone la convenzione e procede alla sottoscrizione della stessa, con l'affidatario, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - a. ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - b. correttezza della documentazione;
 - c. qualità del progetto,
 - d. corrispondenza alle finalità del regolamento;
3. In caso di interventi di carattere straordinario (art. 5, c. 2) o insistenti su aree di particolare interesse (valutazione rimessa all'UTC), la richiesta di affidamento corredata della necessaria documentazione, come di seguito descritta, è esaminata dalla Giunta Comunale, che acquisito il parere dell'UTC, delibera l'affidamento dell'aree verdi, delegando la stipula della convenzione all'UTC.
4. L'affidamento si realizza con la stipula della convenzione fra soggetto affidatario e Comune.
5. La proposta di affidamento deve essere corredata della necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

- a) *Se gli interventi sull'area prevedono la manutenzione ordinaria (art. 5, c. 1) la proposta di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:*
- I. Rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento;
 - II. Piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
- b) *Se gli interventi sull'area prevedono la riqualificazione (art.5, c. 2) la proposta di affidamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:*
- I. Descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti con relativa documentazione fotografica;
 - II. Relazione descrittiva e tavole di progetto dell'intervento di riqualificazione dell'area verde redatto dal soggetto affidatario, con dettaglio degli interventi previsti, specifica delle piante da mettere a dimora e successivo piano di manutenzione con il dettaglio delle operazioni che si intendono realizzare;
 - III. L'indicazione della ragione sociale dell'impresa esecutrice dei lavori, la dichiarazione di assenza per la stessa delle condizioni d'incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 38, c. 1, D.Lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale nonché l'informazione Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);
6. Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti nazionali, regionali e comunali.
 7. Il progetto di sistemazione dell'area affidata deve rispondere ai requisiti di armonizzazione e razionalità con il contesto in cui è inserita e con il programma e le prescrizioni comunali, dovrà rispondere ai requisiti di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
 8. Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o elementi tali da pregiudicare la normale fruizione dell'area.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI

1. I soggetti affidatari prendono in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione.
2. Ogni variazione o innovazione, che non sia già contemplata nella richiesta di affidamento, deve essere sottoposta all'attenzione dell'UTC ed eventualmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto affidatario. Tutte le soluzioni tecniche proposte sia in termini agronomici sia strutturali, devono essere compatibili con le normative vigenti.
3. L'area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.
4. Sono a carico del soggetto adottante la manutenzione ordinaria dell'area verde e la pulizia delle superfici delle aiuole.

5. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso pubblico dell'area e che sia discriminante per i cittadini utilizzatori della stessa. L'area resta permanentemente destinata agli usi e alle funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. È vietato l'utilizzo di diserbanti e antiparassitari per tutti gli interventi di cui all'art. 5.
7. L'UTC, anche con l'ufficio di P.M., effettua sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree affidate, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della documentazione tecnica e della convenzione. In caso di inadempienza troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 10, c. 3.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che ostacolano l'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione devono essere tempestivamente comunicati all'UTC, onde consentire l'adozione dei necessari interventi.
9. Il soggetto affidatario è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti e a consentire ogni intervento di manutenzione straordinaria e di rifacimento che si rendessero necessarie.
10. Il soggetto affidatario deve farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità civile e penale, per eventuali danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5.
11. Il soggetto affidatario deve sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione infortuni e di tutela della pubblica incolumità.
12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo in dimora sullo spazio pubblico a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, al termine della convenzione, devono essere rimosse.
13. È consentita l'utilizzazione delle bocchette idriche laddove esistenti, esclusivamente per le necessità derivanti dall'atto di convenzione sottoscritto.
14. L'affidatario può apporre a sue spese un cartello con il logo del Comune di San Tamaro e la dicitura "*questa/o aiuola/spazio verde è curata/o da*" seguita dalla denominazione del soggetto affidatario. È fatto espresso divieto di cedere a terzi il cartello per comunicazioni di natura commerciale. Tale cartello dovrà rispettare le seguenti specifiche tecniche:
 - Dimensione massima del cartello cm. 70 (orizzontale) x 50 (verticale);
 - Altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm. 80 dal piano di calpestio interno all'area verde / suolo;
 - Numero massimo 1 cartello per ogni 500 mq. di area affidata;

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La partecipazione dell'Amministrazione Comunale è limitata alla messa a disposizione di aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati;
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 7, c. 10.

3. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie, a qualsiasi titolo, per le prestazioni lavorative rese dal soggetto affidatario.
4. L'Amministrazione Comunale per risvegliare l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontaria a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative e riunioni rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

ART. 9 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO

1. La durata della convenzione per l'affidamento delle aree verdi pubbliche è di 2 (due) anni decorrenti dalla sua sottoscrizione e può essere rinnovata con espressa richiesta scritta da presentarsi all'UTC, almeno 30 giorni prima della scadenza. ed eventualmente rilasciata previo parere dello stesso Ufficio.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca, in ogni momento, della convenzione per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modifica dell'area data in affidamento.
3. La mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento; il mancato rispetto delle conseguenti richieste dell'Ente e della convenzione, comporta la decadenza dell'affidamento.
4. Il soggetto affidatario può recedere in ogni momento dalla convenzione con comunicazione scritta, con un anticipo di almeno 30 giorni.
5. Eventuali interventi pubblici o eventi per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ

Fatto salvo quanto disposto all'art. 9, c. 2, il soggetto affidatario assume la responsabilità per danni a persone e cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione o derivanti dall'esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.

ART. 11 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione e alla responsabilità derivante dalla convenzione, che non comporti decadenza della convenzione medesima, è definita in via conciliativa tra le parti.
2. In mancanza, il Foro competente è quello di Santa Maria Capua Vetere.